

# Modulo standard per le informazioni da fornire al Depositanti

## Informazioni di base sulla protezione dei depositi

<b>I Suoi depositi presso Zurich Bank Italy sono protetti da:</b>	F.I. T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Il <b>FITD</b> è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
<b>Limite di protezione:</b>	<b>100. 000 euro per depositante e per banca.</b> In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali <sup>1</sup>
<b>Se possiede più depositi presso la stessa banca:</b>	<b>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</b> Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
<b>Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:</b>	<b>Il limite di 100. 000 euro si applica a ciascun depositante separatamente</b>
<b>Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca</b>	<b>7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</b> Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca <sup>2</sup>
<b>Valuta del rimborso:</b>	<b>Euro</b> o la <b>valuta dello Stato</b> in cui risiede il titolare del deposito
<b>Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:</b>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - Roma <a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a> i nfofitd@fitd.it.
<b>Per maggiori informazioni:</b>	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

1 Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/193 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

2 La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).